



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le deroghe agli orari di chiusura e d'apertura degli
esercizi pubblici
(del 19 febbraio 2007)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

richiamati gli artt. 192 Legge organica comunale e 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1995 (in seguito Legge);

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

Art. 2 Definizione

a) occasioni straordinarie

Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 della Legge, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

Art. 3 b) circostanze urgenti

Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 della Legge, in relazione alle quali il Sindaco può concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali, ed in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 10 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio.

Art. 4 Notifica

In caso di eventi imprevedibili il gerente deve notificare al più presto la chiusura alla Cancelleria comunale o al Sindaco.

Art. 5 Orari d'apertura in generale

¹Gli esercizi pubblici non possono venire aperti prima delle ore 05:00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive.

²Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanale.

Art. 6 Orari di chiusura generali

Gli esercizi pubblici devono venire chiusi entro le ore 01:00.

Art. 7 Prolungo orario generalizzato

Durante i seguenti giorni possono restare aperti fino alle ore 04:00, senza dover presentare nessuna istanza al Municipio e versare nessuna tassa, e più precisamente nei seguenti giorni:

- a) San Silvestro;
- b) Capo d'anno;
- c) durante le manifestazioni straordinarie autorizzate dal Municipio (vedi art. 2).

Art. 8 Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere tempestivamente comunicate al Municipio.

Art. 9 Facoltà del Municipio

¹Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

²Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

Art. 10 Istanze – termini

¹Le istanze per le deroghe di cui all'art. 2, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato devono pervenire alla Cancelleria comunale entro 8 giorni d'inizio della deroga richiesta.

²Istanze tardive non saranno prese in considerazione.

³Le istanze per le deroghe di cui all'art. 3, debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

Art. 11 Tasse

Le decisioni relative alle deroghe d'orario sono sottoposte al pagamento di una tassa di SFr. 50.-.

Art. 12 Ballo pubblico

¹L'organizzazione e la tenuta di balli occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

²È occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

Art. 13 Limitazioni

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 14 Rimedi di diritto – in generale

¹Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 14 Rimedi di diritto - in materia contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 15 Pubblicazione e rimedi di diritto

¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 22 febbraio all'8 marzo 2007.

²Contro la presente ordinanza è proponibile ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Art. 16 Norma abrogativa

Tutte le normative in materia, precedentemente emesse, in opposizione alla presente ordinanza vengono abrogate.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 marzo 2007.

	Per il Municipio:	
Il Sindaco:		Il Segretario:
N. Stempfel		M. Tamagni